



***POLITICA IN MATERIA DI  
GESTIONE DEI CONFLITTI DI  
INTERESSE***

## INDICE

<b>INDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>A. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
1. SCOPO DEL DOCUMENTO .....	3
2. APPLICABILITÀ .....	3
3. RIFERIMENTI .....	3
3.1 RIFERIMENTI ESTERNI .....	3
3.2 RIFERIMENTI INTERNI .....	4
4. GLOSSARIO .....	4
5. AGGIORNAMENTI .....	4
6. LIVELLO GERARCHICO .....	5
<b>B. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b> .....	<b>6</b>
1. ANALISI RIFERIMENTI NORMATIVI SUI CONFLITTI DI INTERESSE .....	6
2. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI D'INTERESSE .....	7
2.1 MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE CONNESSI AI SOGGETTI RILEVANTI .....	9
3. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	10
3.1 PRINCIPALI MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	12
3.2 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE IN RELAZIONE ALLE RICERCHE IN MATERIA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO .....	15
4. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE .....	16
5. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	16
6. REVISIONE DELLA POLICY .....	17
<b>C. ALLEGATI</b> .....	<b>18</b>
1. MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSI POTENZIALI .....	18

## A. PREMESSA

### 1. Scopo del documento

Il presente documento, denominato Politica di gestione dei conflitti di interesse (di seguito anche Policy), descrive le linee guida per la gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Banca in ottemperanza e nel rispetto della nuova disciplina di riferimento contenuta nella Direttiva MiFID II.

La Direttiva MiFID II persegue le medesime finalità della precedente Direttiva 39/2004 (MiFID) confermandone le scelte di fondo. L'obiettivo primario resta infatti lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari a livello Europeo, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.

La MiFID II riconosce, che a causa dell'intensificarsi delle attività degli intermediari, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e impossibili da eliminare a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare una politica aziendale in cui individuare le disposizioni organizzative e amministrative volte ad evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

A tal fine, l'art. 23 della direttiva 2014/65/UE (prescrizione ripresa all'interno dell'art. 34 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565) richiede agli intermediari di elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'intermediario stesso nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità). In particolare, la suddetta normativa europea prevede che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori l'Intermediario deve elaborare una politica di gestione dei conflitti di interesse che:

- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

L'obiettivo del seguente documento è dunque quello di disciplinare i seguenti aspetti:

- mappatura delle tipologie di conflitti di interesse rilevanti per la Banca;
- modalità di gestione dei conflitti di interesse evidenziati;
- obblighi di informativa (disclosure) dei conflitti di interesse cosiddetti "residuali";
- modalità di tenuta del registro dei conflitti di interesse che sorgono in concreto nel corso dell'operatività della Banca;
- regole di aggiornamento della Policy.

### 2. Applicabilità

Le indicazioni contenute all'interno della presente policy sono indirizzate non solo alla Banca in sé, ma anche tutto il gruppo di appartenenza, tenendo in debita considerazione la struttura e la composizione del gruppo societario e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono.

### 3. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente Policy alla legge e in generale a disposizioni normative (riferimenti esterni) e a normativa interna della Banca (riferimenti interni).

#### 3.1 Riferimenti esterni

PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE
DIRETTIVA 2014/65/UE	RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2002/92/CE E LA DIRETTIVA 2011/61/UE
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565	INTEGRA LA DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI ORGANIZZATIVI E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E LE DEFINIZIONI DI TALUNI TERMINI AI FINI DI DETTA DIRETTIVA

### 3.2 Riferimenti interni

DOCUMENTO	DESCRIZIONE
MSIN_PPG	POLICY PRODUCT GOVERNANCE
MSIN_PGI	POLICY IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI
MRU_PRG	POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO IBL
MSIN_POP	POLICY DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

## 4. Glossario

TERMINE/ACRONIMO	DESCRIZIONE
ANALISTA FINANZIARIO	UN SOGGETTO RILEVANTE CHE PRODUCE LA PARTE SOSTANZIALE DELLA RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
CLIENTE	PERSONA FISICA O GIURIDICA ALLA QUALE VENGONO PRESTATI SERVIZI DI INVESTIMENTO O ACCESSORI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	PRESTAZIONE DI RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE AD UN CLIENTE, DIETRO SUA RICHIESTA O PER INIZIATIVA DELL'IMPRESA DI INVESTIMENTO, RIGUARDO AD UNA O PIÙ OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI
SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DEL TESTO UNICO, E DI CUI ALLA SEZIONE A DELLA TABELLA ALLEGATA ALLO STESSO TESTO UNICO;
SERVIZI ACCESSORI	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DEL TESTO UNICO, NONCHÉ I SERVIZI DI CUI ALLA SEZIONE B DELLA TABELLA ALLEGATA ALLO STESSO TESTO UNICO
RETRIBUZIONE	OGNI FORMA DI PAGAMENTO O BENEFICIO FINANZIARIO O NON FINANZIARIO FORNITO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALLE IMPRESE AI SOGGETTI RILEVANTI NEL CONTESTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO O SERVIZI ACCESSORI AI CLIENTI

## 5. Aggiornamenti

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
1.0	25/07/2011	NASCITA DEL DOCUMENTO

1.1	<b>07/10/2015</b>	<p>AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AI CONFLITTI D'INTERESSE IN RELAZIONE ALLA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POLITICA SUI CONFLITTI D'INTERESSE;</li> <li>• REGISTRO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' CHE DANNO ORIGINE A CONFLITTI DI INTERESSE PREGIUDIZIEVOLI.</li> <li>• REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI IN RELAZIONE A CONSULENZA, DISTRIBUZIONE E COLLOCAMENTO DI STRUMENTI PROPRI</li> </ul> <p>AMPLIATI I RIFERIMENTI NORMATIVI.</p>
2.0	<b>03/01/2018</b>	AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

## 6. Livello Gerarchico

LIVELLO	DESCRIZIONE
<b>III LIVELLO</b>	POLICY

## B. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

### 1. Analisi riferimenti normativi sui conflitti di interesse

La presente Policy descrive le misure adottate dalla Banca al fine di adempiere alle disposizioni di recepimento nell'ordinamento europeo della disciplina sui conflitti di interesse, di cui agli artt. 16, 23 e 24 della Direttiva 2014/65/UE nonché da quanto definito agli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565.

Ammessa la sostanziale impossibilità di rimuovere i conflitti di interesse connaturati all'attività in materia di servizi di investimento degli intermediari, il focus della normativa comunitaria è incentrato sull'organizzazione interna, quale presidio finalizzato ad assicurare la gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, l'**art. 33 del Regolamento Delegato** (UE) 2017/565 definisce un "set" di criteri minimali in base ai quali gli intermediari debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento dei servizi di investimento o servizi accessori o nell'esercizio di attività di investimento. Tali criteri si articolano su due livelli:

- 🌀 **potenzialità del pregiudizio:** l'intermediario deve verificare al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i Clienti;
- 🌀 **tipologie di conflitto di interesse**, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, l'art. 33 individua cinque possibili tipologie di conflitti di interesse nei quali la Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto:
  - possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
  - presenti, nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, un interesse distinto da quello del Cliente;
  - abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
  - svolga la medesima attività del Cliente;
  - possa ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

L'**art. 34 del Regolamento Delegato** prescrive agli intermediari di elaborare, in forma scritta, un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse e di applicarla in via continuativa, in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica deve consentire l'individuazione, delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti e fornire evidenza circa le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

In relazione a questo ultimo punto, l'art. 34 del Regolamento Delegato fornisce indicazioni circa le misure e procedure da adottare. Tali soluzioni sono volte a garantire che i soggetti impegnati nello svolgimento delle attività, che danno luogo a conflitti di interesse, operino con un grado di indipendenza appropriato alle dimensioni e alle attività dell'intermediario nonché al rischio che siano lesi gli interessi della clientela.

In particolare, è previsto un numero minimo di procedure finalizzate a garantire il necessario grado di indipendenza richiesto, così da:

- 🌀 impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- 🌀 esercitare la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto,

o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;

- eliminare ogni legame diretto tra le retribuzioni dei Soggetti Rilevanti che svolgono prevalentemente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Secondo quanto disposto dall'art. 34 paragrafo 4 del Regolamento Delegato, quando le misure organizzative o amministrative adottate dall'intermediario per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi della clientela sia evitato, l'intermediario deve comunicare chiaramente ai clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Tale comunicazione dovrà indicare, in modo sufficientemente dettagliato, una descrizione specifica dei conflitti di interesse generati dalla prestazione di servizi di investimento e/ o accessori, tenendo in considerazione la natura della clientela alla quale è diretta tale comunicazione. Inoltre, la descrizione dovrà indicare, in maniera sufficientemente dettagliata, i rischi che si generano per i clienti al manifestarsi dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire agli stessi di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Con riferimento all'informativa, ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1, lett. h) ed i) del Regolamento Delegato, gli intermediari devono inoltre rendere noti ai propri Clienti i capisaldi della propria politica di gestione tramite:

- la consegna di apposito documento ai Clienti, che descriva in forma sintetica la strategia attuata per la gestione dei conflitti di interesse;
- la messa a disposizione su supporto durevole o tramite sito internet di maggiori dettagli su tale politica, ai Clienti che ne facciano apposita richiesta.

Gli intermediari, infine, **in base all'art. 35 del Regolamento Delegato**, devono istituire ed aggiornare periodicamente, almeno una volta all'anno, un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti. Scopo di tale registro è, pertanto, recare la casistica, anche su base storica, dei servizi e delle attività che possono originare conflitti di interesse.

## 2. Mappatura delle tipologie dei conflitti d'interesse

Nella presente Policy, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento e/o accessori. Più precisamente, è stato seguito un approccio volto a stabilire se la prestazione di uno o più servizi da parte della Banca sia in conflitto con gli interessi del Cliente, e se la prestazione contestuale di uno o più servizi possa determinare un conflitto di interesse.

Ai fini della rilevazione dei conflitti, è stata prodotta una mappa riepilogativa di tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legata ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte della Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto (cfr. Allegato 1).

Nell'individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- 👉 il carattere potenziale del conflitto: l'intermediario deve verificare al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
- 👉 l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del Cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro Cliente;
- 👉 la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, in ossequio alla normativa di riferimento, per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e accessori o di una combinazione di essi, la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un Cliente, è stato valutato se la Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall'art 33 del Regolamento Delegato.

In relazione a tali situazioni, la Banca ha individuato i possibili conflitti che possono sorgere nello svolgimento della propria attività in materia di servizi di investimento, attraverso l'analisi congiunta dei seguenti criteri:

- 👉 tipologia di servizio di investimento prestato;
- 👉 soggetto emittente;
- 👉 tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;
- 👉 Unità Organizzative cui è attribuito il compito di erogare i servizi di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal Organigramma/ Funzionigramma aziendale;
- 👉 modalità operative di erogazione del servizio di investimento.

In relazione ai suddetti criteri potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- 👉 interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- 👉 interesse a variare la propria posizione creditizia;
- 👉 interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Da ciò deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- 👉 delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- 👉 di fornitori strategici della Banca;
- 👉 delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- 👉 di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari.

I servizi di investimento e accessori considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 👉 negoziazione per conto proprio e esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- 👉 sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- 👉 ricezione e trasmissione ordini;
- 👉 consulenza in materia di investimenti.








## 2.1 Mappatura dei conflitti di interesse connessi ai soggetti rilevanti

Ai fini di una più corretta e completa mappatura di tutte le tipologie di conflitti di interesse che possono manifestarsi, si è ritenuto opportuno considerare anche le tipologie di conflitti riconducibili ai Soggetti Rilevanti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p) del Regolamento Congiunto, per **Soggetto Rilevante** deve intendersi un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- i. "i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- ii. dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- iii. persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario".


Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Congiunto, la Banca ha provveduto alla individuazione delle seguenti categorie di Soggetti Rilevanti:

-  **Soci** aventi una partecipazione azionaria nelle Società del Gruppo superiore al 5% (cfr. art. 19 del Testo Unico Bancario);
-  **Alta Dirigenza.** Vengono ricompresi all'interno della presente categoria, tutti i componenti dei diversi Organi aziendali delle Società del Gruppo (per il Consiglio di Amministrazione: presidente e amministratori; per il Collegio Sindacale: presidente, sindaci effettivi e sindaci supplenti); Amministratore Delegato di IBL Banca; Vice Direttore Generale di IBL Banca;
-  **Membri dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01;**
-  **Responsabili delle Unità Organizzative e Dirigenti della Banca;**
-  **Dipendenti di IBL Banca che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento.**

In particolare, con riferimento a quest'ultima categoria, rientrano in tale ambito i seguenti soggetti:

- ✓ i responsabili e sostituti delle filiali della banca e i dipendenti coinvolti nella prestazione dei servizi di investimento;
- ✓ tutto il personale del Servizio Servizi Amministrativi;
- ✓ tutto il personale della Direzione Finanza;
- ✓ tutto il personale della Servizio Risk Management;
- ✓ tutto il personale del Servizio Internal Audit, del Servizio Pianificazione e Controllo e del Servizio Compliance e Antiriciclaggio;
- ✓ tutti i responsabili di Direzioni/Funzioni/Uffici ed i loro collaboratori, coinvolti a qualsiasi titolo nella prestazione dei servizi d'investimento (es: Direzione Affari).

La rilevazione dei conflitti in interesse si sostanzia nell'individuazione delle seguenti situazioni connesse ai Soggetti Rilevanti:

-  detenzione di una partecipazione di controllo e/o rilevante in società emittenti strumenti finanziari/ prodotti finanziari assicurativi;

- 👉 ruoli ricoperti in società emittenti strumenti finanziari/ prodotti finanziari assicurativi;
- 👉 ricezione di regali, ospitalità, sconti da parte di società emittenti strumenti finanziari/ prodotti finanziari assicurativi;
- 👉 esistenza di legami retributivi con società emittenti strumenti finanziari/ prodotti finanziari assicurativi.

L'individuazione di una delle fattispecie di cui ai punti precedenti è effettuata dalla Direzione Risorse Umane, la quale provvede ad individuare i **Soggetti Rilevanti** secondo i medesimi criteri dettagliati nella **Policy sulle Operazioni Personali**.

### 3. Gestione dei conflitti di interesse

Nel presente capitolo sono descritte le misure organizzative ed i presidi di controllo adottate/i per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente. In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati, la Banca ha considerato i seguenti fattori:

- 👉 **la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela,**
- 👉 **il “costo aziendale” delle soluzioni organizzative definite,**
- 👉 **la dimensione e la complessità dell’attività svolta dall’Istituto.**

Le soluzioni organizzative individuate, pertanto, sono volte a garantire che le Unità Organizzative aziendali responsabili della prestazione di servizi di investimento, prestino detti servizi con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio di ledere gli interessi dei Clienti.

A tale scopo, in ottemperanza alle disposizioni della disciplina vigente, la Banca si dota di norme, procedure e presidi organizzativi atti a:

- 👉 **impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti** coinvolti in attività di servizi di investimento che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più Clienti, attraverso misure organizzative atte a stabilire una segregazione per comparti di attività allo scopo di impedire la circolazione di dette informazioni tra soggetti coinvolti nell’ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa;
- 👉 **assicurare la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti** le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- 👉 **evitare una connessione tra le retribuzioni dei Soggetti Rilevanti** che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- 👉 **impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita** sullo svolgimento, da parte di un Soggetto Rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- 👉 **impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un Soggetto Rilevante** a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

In relazione, alle suddette fattispecie, la Banca adotta una serie di misure volte a mitigare il rischio che si possano concretizzare i conflitti di interesse attraverso:

- 👉 la definizione di principi deontologici cui è improntata l’attività svolta da ogni esponente della Banca, volti ad assicurare l’assoluta conformità alle norme di legge e regolamentari nonché il rispetto dei valori di professionalità, lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nei confronti del Cliente;

- 👉 la definizione di compiti e responsabilità, disponendo in particolare (ove possibile) che le Unità Organizzative titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinte;
- 👉 un apparato di controlli di primo livello che hanno l'obiettivo di assicurare la regolarità dell'operatività;
- 👉 l'istituzione di una funzione di conformità alle norme volta a salvaguardare la Banca dal rischio di non conformità rispetto alle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse;
- 👉 adozione di procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del Cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il Cliente;
- 👉 prestazione del servizio di Consulenza offerto sempre in abbinamento al servizio di Collocamento, al servizio di Negoziazione per conto proprio e al servizio di Ricezione e trasmissione ordini, finalizzato a garantire comportamenti attenti e responsabili nei confronti della Clientela, attraverso la fornitura di indicazioni esclusivamente su strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della Clientela;
- 👉 procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- 👉 procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al Cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nella Politica che disciplina la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio;
- 👉 procedure interne per la determinazione del prezzo d'offerta, relativamente all'emissione di strumenti finanziari, al fine di non favorire gli interessi di soggetti terzi nonché dell'impresa emittente;
- 👉 procedure interne volte ad evitare che le raccomandazioni sul collocamento siano influenzate dagli operatori o da Soggetti Rilevanti a seguito di accordi di distribuzioni con società terze emittenti. In tal senso, la Banca considera non accettabili gli incentivi che non rispettano i seguenti requisiti:
  - accordi stipulati allo scopo di percepire il pagamento di commissioni sproporzionatamente elevati quale corrispettivo in cambio della distribuzione dei prodotti del soggetto terzo;
  - accordi stipulati a seguito dell'affidamento alla Banca di attività di finanza aziendale;
  - accordi subordinati espressamente o implicitamente al ricevimento di ordini futuri o all'acquisto di qualsiasi altro servizio presso la Banca da parte della clientela.
- 👉 una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga condotta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
- 👉 un sistema di remunerazione adeguato e volto a far sì che la Banca garantisca l'indipendenza tra la retribuzione degli operatori rispetto alle performance conseguite dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento;
- 👉 l'obbligo, posto in capo ad ogni esponente aziendale di rifiutare benefici eventualmente offerti da Clienti o controparti esterne della Banca;
- 👉 piani di formazione e aggiornamento professionale per i dipendenti coinvolti nell'erogazione dei servizi di investimento e accessori.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non viene fatta alcuna distinzione in base alla natura della Clientela (Clientela al dettaglio, Clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite sono adottate nei confronti della generalità dei Clienti.

Per una descrizione sintetica e di dettaglio dei presidi individuati con riferimento ad alcune delle tipologie di conflitto d'interesse potenzialmente esistenti si rinvia alla Mappatura dei conflitti di interesse in allegato.

Con particolare riferimento ai conflitti di interesse relativi ai Soggetti Rilevanti, la Banca adotta soluzioni organizzative idonee a limitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

La Banca, si impegna ad analizzare tutte le situazioni di conflitto che dovessero sorgere nel tempo, al fine di stabilire la necessità, o meno, di fornire adeguata informativa alla Clientela (disclosure).

Di seguito invece si illustrano in maniera più esaustiva le principali misure adottate dalla Banca a fronte di potenziali conflitti di interesse.

### **3.1 Principali Misure organizzative per la prevenzione e mitigazione dei conflitti di interesse**

La Banca ha definito specifiche misure organizzative e di controllo volte a mitigare il rischio che si verifichino conflitti di interesse.

In particolare, le misure organizzative che la Banca considera efficaci possono essere raggruppate in tre differenti categorie:




- i. misure inerenti la struttura organizzativa;
- ii. misure attinenti il sistema dei controlli interni;
- iii. misure insite nei codici di comportamento e nei piani di formazione per il personale.

L'individuazione delle misure più appropriate per limitare il verificarsi di conflitti di interesse spetta al Servizio Organizzazione e Progetti. La validazione iniziale ed il monitoraggio di tali misure sono di responsabilità del Servizio Compliance e Antiriciclaggio.

Il Servizio Organizzazione e Progetti è tenuto ad informare in via preventiva il Servizio Compliance e Antiriciclaggio di eventuali cambiamenti riguardanti le misure adottate.

#### **3.1.1 Misure inerenti la struttura organizzativa**

Nella definizione della struttura organizzativa vengono adottati i seguenti presidi volti a limitare il rischio che si verifichino situazioni di conflitti di interesse:

-  definizione di barriere informative;
-  separatezza organizzativa;
-  assegnazione di poteri e autonomie di delibera/approvazione.

#### ***Definizione di barriere informative***





La Banca adotta "barriere allo scambio delle informazioni" (o barriere informative) tra le diverse Unità Organizzative, con l'obiettivo di contenere e monitorare quei flussi informativi che, influenzando indebitamente lo svolgimento delle attività da parte dei diversi soggetti aziendali, potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

La Banca riconosce, ove necessario, il "carattere riservato e confidenziale delle informazioni" riguardanti i soggetti interni ed esterni. A tal riguardo la comunicazione di informazioni riservate non deve avvenire, se

non strettamente richiesta per lo svolgimento dei compiti assegnati e non contraria agli obblighi di riservatezza, salvo che la stessa non sia richiesta per legge.

L'accesso alle informazioni riservate è pertanto consentito nei soli casi in cui esse risultano effettivamente necessarie, coerentemente con il legittimo interesse della Banca e dei soggetti coinvolti. Tali informazioni infatti devono essere utilizzate per le sole finalità o operazioni per le quali sono state fornite e devono essere diffuse solo se strettamente necessario. Quando si forniscano informazioni riservate, è necessario informare chiaramente il destinatario in merito alla natura di tali informazioni.

Di seguito si riportano taluni esempi di barriere informative adottate:

-  previsione di specifici obblighi di riservatezza per i soggetti che hanno accesso ad informazioni riservate;
-  adeguata supervisione e formazione del personale con accesso a informazioni riservate, affinché comprendano e si adeguino agli obblighi conseguenti alla barriera informativa;
-  custodia dei documenti che riportano informazioni riservate in specifiche ubicazioni, provvisti di sicurezza fisica e logica;
-  limitazione dell'accesso alle informazioni riservate sulla base del richiamato principio del "need to know".

Per le informazioni gestite e registrate mediante sistemi informativi, la Banca adotta procedure in grado di garantire la sicurezza logica dei dati trattati, limitandone, in particolare, l'accesso ai soli soggetti autorizzati, e prevedendo che tutte le violazioni siano tempestivamente rilevate. Tali procedure sono inoltre volte a garantire la sicurezza fisica dei dati, minimizzando i rischi di interruzioni dell'operatività connesse con eventi esterni.

### **Separatezza organizzativa**





La Banca adotta un modello organizzativo che prevede la "segregazione delle attività che generano interessi tra loro conflittuali", attribuendone le responsabilità a differenti Unità Organizzative, che riportano, ove possibile, a Responsabili diversi, secondo il seguente criterio definito sulla base della macro struttura organizzativa della Banca:

- a) attività assegnate a Direzioni distinte;
- b) attività assegnate a Servizi differenti nell'ambito della stessa Direzione.

Qualora si palesi l'esigenza, la Banca può prevedere per la medesima Unità Organizzativa un diverso livello di riporto gerarchico e funzionale.

Tale impostazione mira a contenere notevolmente l'impatto dei conflitti, tutelando la facoltà di assumere decisioni in via autonoma da parte dei soggetti in potenziale conflitto di interesse.

Tuttavia, laddove non sia possibile garantire la separazione delle attività fra Unità Organizzative e le stesse risultano residenti nella medesima struttura, è necessario assicurare la ripartizione a risorse distinte e l'adozione di adeguati controlli di linea. Per ciascuna struttura, pertanto, dovranno essere determinati ed adeguatamente formalizzati:

-  i ruoli e le responsabilità delle risorse interne;
-  i poteri decisionali;
-  il tipo di attività, le modalità operative, i comportamenti da adottare attraverso i quali si estrinseca l'operatività della struttura;
-  i compiti operativi e quelli di controllo.

### ***Assegnazione di poteri e autonomie di delibera/approvazione***

La Banca individua e disciplina livelli di responsabilità e di delega tali da evitare indebite influenze sui processi decisionali da parte di soggetti e strutture in potenziale conflitto d'interessi.

La Banca, infatti, adotta un sistema dei poteri delegati strutturato secondo più livelli decisionali al fine di garantire la separazione e l'autonomia delle decisioni.

Nella definizione del suddetto sistema, la Banca tiene conto dei potenziali ambiti in cui possono manifestarsi conflitti di interessi.

### ***Misure attinenti il sistema di controllo interno***

La Banca, in conformità alle disposizioni normative vigenti, dispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione e il mantenimento di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace. A tal fine, definisce i compiti delle funzioni di controllo, assicurando che le varie attività siano dirette da personale qualificato ed adeguato per numero, competenze tecnico-professionali ed aggiornamento

In tale ambito, la Banca pone in essere soluzioni organizzative che assicurino innanzitutto la necessaria separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo, sia a livello di unità organizzative, sia di singoli soggetti coinvolti, evitando peraltro situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze e responsabilità.

La Banca assicura altresì la necessaria separazione ed autonomia fra i diversi livelli di controllo (controlli di linea, controlli sulla gestione dei rischi e sulla conformità alle norme e revisione interna) in coerenza con il modello prescrittivo definito dalla Banca d'Italia.

### ***Sistemi di remunerazione e incentivazione***

La Banca adotta idonei presidi volti ad assicurare che i sistemi di remunerazione e incentivazione del personale non favoriscano situazioni di conflitto di interesse.

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia, le politiche retributive non devono essere in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della Banca.

La Banca adotta meccanismi retributivi e incentivanti, che non siano in contrapposizione con il miglior interesse perseguibile e che eliminano ogni legame diretto tra le componenti variabili ed i risultati delle attività svolte laddove tali legami possono implicare conflitti con l'interesse.

Inoltre, con riferimento al personale che partecipa alla prestazione di servizi di investimento, la Banca definisce un sistema di remunerazione e incentivazione volto a incoraggiare una condotta professionale e responsabile nonché un trattamento equo dei clienti e ad evitare conflitti di interesse nelle relazioni con quest'ultimi. In particolare la Banca non adotta disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale addetto a raccomandare alla propria clientela un particolare strumento finanziario, qualora la Banca possono offrire uno strumento differente, maggiormente in linea con le esigenze della clientela.

### ***Misure insite nei codici di comportamento e nei moduli di formazione per il personale***

Per la corretta individuazione delle situazioni di conflitto di interesse e la conseguente gestione, è necessario che il personale adotti comportamenti idonei e sia a conoscenza della disciplina in materia di servizi di investimento.

A tal fine, la Banca definisce gli standard etici da adottare e assicura la continua formazione del personale in materia. Il personale è tenuto a seguire regole di condotta volte ad assicurare equità, trasparenza, rispetto, reciprocità, libertà d'azione, fiducia nei rapporti con gli altri soggetti interni e con i soggetti esterni.

La Banca assicura la formazione del personale a tutti i livelli in tema di disciplina sui conflitti di interesse.

In particolare, la Direzione Risorse Umane con il supporto del Servizio Compliance e Antiriciclaggio identifica, promuove e sviluppa attività di formazione anche in materia di conflitti di interesse, diversificata per tipologia di attività svolte e per differenti target di personale, erogandola mediante i canali e le modalità ordinarie adottate dalla Banca.

### **3.2 Gestione dei conflitti di interesse in relazione alle ricerche in materia di servizi di investimento**

In materia di ricerche di mercato, qualora la Banca produca o disponga la produzione di una ricerca in materia di servizi di investimento destinata ad essere diffusa alla propria clientela, assicura l'applicazione di idonee misure in relazione agli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca nonché ad altri Soggetti Rilevanti i cui interessi possono recare danno alla clientela a cui è divulgata la ricerca.

In particolare, la Banca in tale fattispecie adotta misure e procedure idonee che soddisfino le seguenti condizioni:

- gli analisti finanziari nonché gli altri Soggetti Rilevanti, non possono effettuare operazioni personali sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca né negoziare gli stessi per conto di qualsiasi altra persona, nei casi in cui il probabile contenuto di tale ricerca non sia accessibile al pubblico ovvero non possa essere facilmente ricavabile dalle informazioni disponibili sul mercato;
- gli analisti finanziari e gli altri Soggetti Rilevanti coinvolti non effettuano operazioni personali contrarie ai risultati della ricerca, salvo casi eccezionali e con l'accordo preliminare del Servizio Compliance e Antiriciclaggio;
- assicurare un'adeguata separazione tra gli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti e gli altri Soggetti Rilevanti i cui interessi possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali è divulgata la ricerca stessa;
- gli analisti finanziari e gli altri Soggetti Rilevanti che partecipano alla produzione della ricerca non possono accettare incentivi da persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della stessa;
- gli analisti finanziari e gli altri Soggetti Rilevanti che partecipano alla produzione della ricerca non promettono agli emittenti un trattamento positivo nella ricerca;
- prima della diffusione alla clientela, i soggetti diversi dagli analisti finanziari non possono esaminare l'accuratezza dei risultati contenuti nella ricerca, qualora la stessa abbia ad oggetto delle raccomandazioni o l'identificazione del prezzo obiettivo.

La Banca qualora usufruisca delle ricerche prodotte da soggetti terzi, non dovrà implementare le suddette misure e procedure per la gestione dei conflitti di interesse qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il soggetto terzo che produce la ricerca in materia di investimenti è un soggetto estraneo al Gruppo di cui la Banca fa parte;
- la Banca non rielabora in maniera significativa i contenuti della ricerca;
- la Banca non presenta la ricerca come di propria produzione;
- la Banca verifica che l'autore della ricerca sia soggetto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal Regolamento Delegato 2017/565 in relazione alla produzione della stessa.

#### **4. Informativa sui conflitti di interesse**

Il Servizio Compliance e Antiriciclaggio individua le tipologie di conflitti di interesse per le quali i presidi adottati non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi della Clientela sia evitato. Tale valutazione è effettuata anche tenuto conto delle considerazioni svolte con riferimento alla mappatura dei rischi potenziali.

In relazione a tali fattispecie, la Banca fornisce adeguata informativa ai Clienti al fine di consentire loro di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

Per quanto riguarda le modalità mediante le quali viene fornita l'informativa alla Clientela, la Banca preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento che origina un conflitto di interesse ritenuto non sufficientemente presidiato, consegna una informativa (resa in forma scritta su supporto cartaceo) nella quale verrà descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera (disclosure). Tale informativa non costituirà un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il Cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

Nel caso in cui sia richiesta da parte della clientela la comunicazione in materia di conflitti di interesse, la Banca, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Delegato, dovrà includere nella stessa una spiegazione della natura e della fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di attività, fornendo dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche al fine di consentire ai clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti. Inoltre, in caso di collocamento di strumenti di propria emissione, la Banca dovrà fornire informazioni supplementari riguardanti le differenze tra lo strumento finanziario collocato e i depositi bancari in termine di rendimento, rischio, liquidità e tutela fornita conformemente alle disposizioni relative ai sistemi di garanzia dei depositi<sup>1</sup>.

È compito del Servizio Compliance e Antiriciclaggio individuare i casi nei quali è necessario fornire la citata informativa alla clientela. Le modalità operative con cui la stessa è fornita sono definite congiuntamente al Servizio Organizzazione e Progetti sulla base del servizio prestato e delle applicazioni informatiche rese disponibili dall'outsourcer.

La Banca ritiene opportuno acquisire con riferimento ad ogni singola operazione interessata da una situazione di conflitto di interesse la conferma di presa visione di tale informativa da parte del Cliente.

#### **5. Il registro dei conflitti di interesse**

Alla luce di quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento Delegato, la Banca ha istituito un Registro nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di darne informativa alla Clientela.

Il Registro in oggetto costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

Il Servizio Compliance e Antiriciclaggio ha la responsabilità della tenuta ed aggiornamento – su base regolare - del Registro.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi



Il Servizio Compliance e Antiriciclaggio informa il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno annuale - in occasione della presentazione della relazione sull'attività svolta - sulla tenuta del Registro, illustrando le situazioni per le quali sono sorte o possono sorgere conflitti di interessi.

## **6. Revisione della policy**

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, il contenuto della presente Policy – e di conseguenza l'informativa standard nei confronti della Clientela, è rivista almeno annualmente a cura del Servizio Organizzazione e Progetti in assenza di modifiche rilevanti.

Il presente documento deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione soprattutto ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante che generi o sia in grado di generare nuovi conflitti di interesse.

## C. Allegati

### 1. Mappatura dei conflitti di interessi potenziali

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Presidi organizzativi adottati	Obblighi di <i>disclosure</i>
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negoziazione per conto proprio</b></li> <li>• <b>Consulenza in materia di investimenti</b></li> </ul>	<p>L'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le <b>modalità di determinazione del prezzo</b> degli strumenti trattati potrebbero consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del Cliente, ovvero favorire determinati Clienti a discapito di altri;</li> <li>• la <b>Banca è emittente</b> degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione.</li> <li>• la Banca presta il <b>servizio di consulenza</b> in abbinamento al servizio di negoziazione per conto proprio. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai Clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.</li> </ul> <p><i>Cfr. art. 33, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Regolamento Delegato (UE) 2017/565,</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>Policy prodotti illiquidi</b> che definisce il modello di <i>pricing</i>, trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori;</li> <li>□ <b>Indipendenza del sistema retributivo</b> degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio;</li> <li>□ <b>Codice interno di comportamento</b>, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla Clientela;</li> <li>□ <b>Procedura</b> che definisce le regole di valutazione di adeguatezza;</li> <li>□ <b>Abbinamento sistematico della consulenza</b> con il servizio di negoziazione.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SI</b></p> <p>La Banca presta il servizio di negoziazione per conto proprio esclusivamente su obbligazioni di propria emissione. Tale circostanza, pertanto, è resa nota ai Clienti mediante apposita <i>disclosure</i>, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di assicurare con ragionevole certezza che il rischio di pregiudizio per i Clienti sia evitato..</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negoziazione per conto proprio</b></li> <li>• <b>Collocamento prodotti branded</b></li> </ul>	<p>Nell'ambito dell'erogazione del servizio di negoziazione per conto proprio potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al Cliente il servizio di collocamento sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionali più alti.</p> <p><i>Cfr. art. 33, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento Delegato (UE) 2017/565</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ <b>Istruzioni operative</b> volte a disciplinare il comportamento degli operatori di <i>front office</i>, tali da garantire la tutela degli interessi della Clientela nella scelta del servizio di investimento;</li> <li>□ <b>Indipendenza del sistema retributivo</b> degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>NO</b></p> <p>Le misure adottate si ritengono sufficienti a mitigare il rischio di pregiudizio per i Clienti.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Presidi organizzativi adottati	Obblighi di <i>disclosure</i>
			<input type="checkbox"/> <b>Codice interno di comportamento</b> che richiede ai suddetti operatori un comportamento onesto, equo e professionale nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento <input type="checkbox"/> <b>Procedura</b> che definisce le regole di valutazione di adeguatezza; <input type="checkbox"/> <b>Abbinamento sistematico della consulenza</b> con il servizio di negoziazione.	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Collocamento prodotti branded</b></li> <li>• <b>Consulenza in materia di investimenti</b></li> </ul>	<p>Le fattispecie di conflitto di interesse si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti. In tali circostanze, infatti, la Banca potrebbe fornire raccomandazioni personalizzate allo scopo di favorire il collocamento di strumenti finanziari di propria emissione.</p> <p><i>Cfr. art. 33, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento Delegato (UE) 2017/565</i></p>	<input type="checkbox"/> <b>Codice interno di comportamento</b> , che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla Clientela; <input type="checkbox"/> <b>Indipendenza del sistema retributivo</b> degli operatori di filiale rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento; <input type="checkbox"/> <b>Procedura</b> che definisce le regole di valutazione di adeguatezza; <input type="checkbox"/> <b>Abbinamento sistematico della consulenza</b> con il servizio di negoziazione.	<p style="text-align: center;"><b>SI</b></p> <p>In considerazione del fatto che l'attività è relativa a prodotti di propria emissione si ritiene che le misure di gestione adottate non consentono di assicurare con ragionevole certezza che il rischio di pregiudizio per i Clienti sia evitato.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Collocamento prodotti di terzi</b></li> <li>• <b>Consulenza in materia di investimenti</b></li> </ul>	<p>Le fattispecie di conflitto di interesse si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti. In tali circostanze, infatti, la Banca potrebbe avere nel risultato dell'operazione un interesse distinto rispetto a quello del Cliente in quanto:</p>	<input type="checkbox"/> <b>Codice interno di comportamento</b> , che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla Clientela; <input type="checkbox"/> <b>Indipendenza del sistema retributivo</b> degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito del	<p style="text-align: center;"><b>SI</b></p> <p>Nel caso in cui la Banca percepisca a fronte dell'attività di collocamento prestata dalle commissioni da soggetti diversi rispetto al cliente, si ritiene che i presidi adottati non consentono di assicurare con ragionevole certezza che il rischio di pregiudizio per i Clienti sia evitato.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Presidi organizzativi adottati	Obblighi di <i>disclosure</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> la Banca ha prestato all'emittente una garanzia sulla buona riuscita del collocamento;</li> <li><input type="checkbox"/> gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito rilevante con la Banca (finanziamento superiore al 3% del PV);</li> <li><input type="checkbox"/> si tratta di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto;</li> <li><input type="checkbox"/> trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.</li> </ul> <p><i>Cfr. art. 33, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del Regolamento Delegato (UE) 2017/565)</i></p>	<p>servizio di collocamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Policy di gestione degli incentivi</b> che non ammette la possibilità per la Banca di pagare/ricevere incentivi non legittimi;</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Procedura</b> che definisce le regole di valutazione di adeguatezza;</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Abbinamento sistematico della consulenza</b> con il servizio di negoziazione.</li> </ul>	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ricezione e trasmissione di ordini</b></li> </ul>	<p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogni qualvolta lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione.</p> <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 33 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, sono riconducibili alla circostanza che la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Codice interno di comportamento</b>, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla Clientela</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Indipendenza del sistema retributivo</b> degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito dei servizi di investimento</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Procedura</b> che definisce le regole di valutazione di adeguatezza</li> <li><input type="checkbox"/> <b>Abbinamento sistematico della consulenza</b> con il servizio di trasmissioni ordini</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SI</b></p> <p>La Banca dovrà darne adeguata <i>disclosure</i>, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di assicurare con ragionevole certezza che il rischio di pregiudizio per i Clienti sia evitato.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ricezione e trasmissione di ordini</b></li> <li>• <b>Negoziare per conto proprio</b></li> </ul>	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca potrebbe eseguire l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà; anziché trasmettere l'ordine ad un individuato <i>broker</i> terzo.</p>	<p>La Banca gestisce tali potenziali conflitti di interesse nei modi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> definizione di una <b>strategia di esecuzione/trasmissione ordini</b> nella quale sono indicate per ciascuna tipologia</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SI</b></p> <p>Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse riconducibile alla lett. b), la Banca dovrà darne adeguata <i>disclosure</i>, in quanto</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Presidi organizzativi adottati	Obblighi di <i>disclosure</i>
		<p>In tali casi, la Banca potrebbe, infatti, realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo, inoltre, nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso.</p> <p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 33 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzioni/broker contemplate/;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ definizione di <b>istruzioni operative</b> volte a disciplinare il comportamento degli operatori di <i>front office</i>, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento (ricezione <i>versus</i> negoziazione per conto proprio) in corrispondenza del medesimo strumento finanziario, la Banca adotterà procedure operative e di controllo volte a non pregiudicare gli interessi dei clienti;</li> <li>□ <b>Indipendenza del sistema retributivo</b> degli operatori rispetto alle <i>performance</i> conseguite dalla Banca nell'ambito della gestione dei titoli di proprietà;</li> <li>□ Le <b>procedure informatiche</b> di interconnessione degli ordini e le istruzioni operative sono predisposte per il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini.</li> <li>□ <b>separatezza funzionale</b> tra le unità organizzative che gestiscono le proposte di negoziazione in conto proprio tramite alimentazione del paniere titoli e quelle che ricevono gli ordini dalla clientela</li> </ul>	<p>le misure di gestione adottate non consentono di assicurare con ragionevole certezza che il rischio di pregiudizio per i Clienti sia evitato.</p> <p style="text-align: center;"><b>NO</b></p> <p>Le misure adottate si ritengono sufficienti a mitigare il rischio di pregiudizio per i Clienti.</p>